

## ORDINANZA SINDACALE N. 62 DELL' 8.05.2019

**OGGETTO: Manufatti monouso ad uso alimentare in plastica non riciclabile -Divieto dell'uso, della detenzione, dell'importazione e della commercializzazione.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

che con l'art. 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in legge dall'art. L.123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

che pertanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

#### ATTESO:

che con l'art. 11 del d.l.195/2009, convertito in legge dall'art. 1 L. 26/2010 i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;

che la normativa europea ed italiana prevede l'obbligo del riciclaggio solo per i prodotti in plastica rappresentati in imballaggi con esclusione di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile dei Comuni e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con aumento di emissione di gas serra e aggravamento del processo industriale di smaltimento;

che sia lo smaltimento che il recupero, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell'utilizzo e della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

che l'uso massiccio di manufatti di plastica monouso non riciclabile, ad uso alimentare, anche a causa della dispersione nell'ambiente, provoca l'inquinamento delle aree verdi e del mare, con gravi conseguenze per l'ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare;

**CONSIDERATO** che promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più sufficiente per assicurare un'adeguata protezione ambientale e che pertanto , risulta prioritario ed essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti, anche in considerazione della circostanza che le

Amministrazioni debbono provvedere alla gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTI** gli artt. 50 del D.Lgs. n°267/2000, così come modificato dall'art.8, comma 1, lett. a), d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;

**VISTO** l'art. 7 bis del d.lgs, n°267/2000;

**VISTI** gli artt,181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 205/2010;

**VISTO** l'art. 182-bis del d.lgs. n.152/2006, così come aggiunto dall'alt 9 del D.Lgs. n. 205/2010;

### **ORDINA**

al fine di minimizzare l'utilizzo di manufatti in plastica ad uso alimentare in vista dalla massima riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e della contaminazione ambientale,

### **E' VIETATO**

in tutto il territorio comunale, compreso le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica (bicchieri, piatti, posate, nonché contenitori monouso utilizzati nella ristorazione e negli esercizi ricettivi, compresi i servizi di cosiddetto "take away", ecc.),

la trasgressione della presente disposizione comporterà l'erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 ;

### **DISPONE**

Il Comando di Polizia Municipale, l'UTC e il Servizio Demanio e Patrimonio sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

Questa ordinanza viene inviata :

- al Comando di Polizia Locale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, l'affissione in tutti i locali pubblici del territorio;

- Al Consorzio CISI, ai sensi del disposto della lett. dell'art. 2 del vigente Statuto Consortile , perché ne curi l'inoltro :

agli organismi associativi delle categorie imprenditoriali (albergatori, termalisti, commercianti, ristoratori, bar ecc.) e della società civile presenti sul territorio dell'isola d'Ischia, allo scopo di favorirne la capillare conoscenza;

alle compagnie di navigazione che curano i collegamenti con l'isola d'Ischia, affinché concorrano alla sua applicazione ed osservanza.

In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi all'adozione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.



Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e, 5 terzo comma, della L. 241/90 così come integrato dall'art.21 L. 15/2005 si informa che Responsabile del procedimento è il Comando Polizia Locale di questo Comune e che contro la presente è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni davanti al TAR, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione.

Dalla residenza comunale, 30.04.2019



Il Sindaco  
Dr Vincenzo Ferrandino

